



Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 2.5 Italia

Tu sei libero:

- di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare quest'opera


Alle seguenti condizioni:



**Attribuzione.** Devi attribuire la paternità dell'opera nei modi indicati dall'autore o da chi ti ha dato l'opera in licenza.



**Non commerciale.** Non puoi usare quest'opera per fini commerciali.



**Non opere derivate.** Non puoi alterare o trasformare quest'opera, ne' usarla per crearne un'altra.

- Ogni volta che usi o distribuisi quest'opera, devi farlo secondo i termini di questa licenza, che va comunicata con chiarezza.
- In ogni caso, puoi concordare col titolare dei diritti d'autore utilizzi di quest'opera non consentiti da questa licenza.

**Le utilizzazioni consentite dalla legge sul diritto d'autore e gli altri diritti non sono in alcun modo limitati da quanto sopra.**

Questo è un riassunto in linguaggio accessibile a tutti del [Codice Legale \(la licenza integrale\)](#).

Eh sì siamo proprio in Italia, il bel paese, la terra del sole e del buon vino, la nazione conosciuta in tutto il mondo per la moda e per gli spaghetti, il paese dei poeti e dei navigatori, ma certamente non dei grandi produttori di colossal cinematografici. A fronte di ciò il legislatore italiano pare aver avvertito l'esigenza di disciplinare l'attività cinematografica di casa nostra con una serie di interventi, volti *ab initio* a creare organicità nel panorama del cinema *made in italy*, per poi incentivare (anche dal punto di vista economico-finanziario) "l'industria" cinematografica italiana. Infatti, «ravvisata l'esigenza di ricondurre la disciplina delle attività cinematografiche ad un sistema unitario e coerente, sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali», è stato emanato il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 5 febbraio, n. 29, riguardante la riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche.

Ma come spesso accade, non sempre le ciambelle riescono col buco e ad integrare le lacune lasciate dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è intervenuta la Corte Costituzionale<sup>1</sup>, la quale dichiarando l'illegittimità costituzionale di alcuni articoli del dispositivo normativo in questione, ha "forzato" il governo ad emanare poco dopo un decreto legge (D.L. 17 agosto 2005, n. 164) al fine di apportare alcune modifiche ed integrazioni alla precedente norma del gennaio 2004, «in modo di assicurare piena efficacia al sistema di sostegno pubblico alle attività cinematografiche in conformità a quanto previsto dalla sentenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 285/2005, sia in relazione alle problematiche di funzionamento della società del gruppo pubblico cinematografico Cinecittà Holding S.p.A., da riportare in linea con il nuovo assetto organizzativo del Ministero per i beni e le attività culturali». Con lo stesso decreto legge sono state anche stabilite le regole per pervenire all'approvazione dello statuto della Biennale di Venezia e per assicurare la piena operatività della Fondazione.

Scendendo nel dettaglio, vediamo quali sono le principali novità di questa intensa attività normativa e giurisprudenziale nel settore cinematografico italiano.

Con il D.Lgs. 28/2004 il **cinema** viene manifestamente riconosciuto quale fondamentale mezzo di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale, **le attività cinematografiche** sono riconosciute di rilevante interesse generale, anche in considerazione della loro importanza economica ed industriale. Ed allo scopo di permettere che questo riconoscimento non rimanga solo sulla carta, il Ministero per i beni e le attività culturali d'intesa con il Ministero degli affari esteri, si impegna a promuovere e coordinare le iniziative aventi per scopo lo sviluppo ed il miglioramento della produzione cinematografica e la diffusione dei film nazionali in Italia ed all'estero, accerta e dichiara la nazionalità italiana dei film, promuove e cura i rapporti concernenti gli scambi cinematografici con l'estero e quelli per la coproduzione e codistribuzione dei film, anche attraverso intese o accordi internazionali di reciprocità, esercita la vigilanza, nei casi previsti dalla legge, sugli organismi di settore ed effettua l'attività di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse erogate a titolo di finanziamenti e contributi economici.

Inoltre, con lo stesso decreto, vengono fissati alcuni importanti criteri sia sul piano socio-culturale che di natura economica: recita l'art. 1 commi 3 e 4 del decreto che «la Repubblica, nelle sue articolazioni e secondo le rispettive competenze, favorisce lo sviluppo dell'industria cinematografica nei suoi diversi settori, incoraggia ed aiuta le iniziative volte a valorizzare e a diffondere con qualsiasi mezzo il cinema nazionale, con particolare riguardo ai film di interesse culturale, tutela la proprietà intellettuale e il diritto d'autore contro qualsiasi forma di sfruttamento illegale, assicura, per fini culturali ed educativi, la conservazione del patrimonio filmico nazionale e la sua diffusione in Italia ed all'estero e promuove attività di studio e di ricerca nel settore cinematografico».

Nella stessa norma vengono poi fissate le definizioni delle tipologie esistenti in campo cinematografico. Ad esempio «per **film** si intende lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opera dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione; per **lungometraggio** si intende il film di durata superiore a 75 minuti; per **cortometraggio** si intende il film di durata inferiore a

<sup>1</sup> Vedi Corte Costituzionale, sentenza 19.07.2005 n. 285, dispositivo dal punto 1) al 15).

75 minuti, ad eccezione di quelli con finalità esclusivamente pubblicitarie; per **film di interesse culturale** si intende il film che corrisponde ad un interesse culturale nazionale in quanto, oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica, presenta significative qualità culturali o artistiche o eccezionali qualità spettacolari», nonché presenta come requisiti essenziali: il regista italiano, l'autore del soggetto italiano o gli autori in maggioranza italiani, lo sceneggiatore italiano o, se più di uno, in maggioranza italiani, gli interpreti principali in maggioranza italiani, gli interpreti secondari per tre quarti italiani, la ripresa sonora diretta in lingua italiana, la troupe italiana, le riprese e l'uso di teatri di posa in Italia, l'utilizzo di industrie tecniche italiane, l'aver effettuato in Italia almeno il trenta per cento della spesa complessiva del film (in riferimento alla troupe, le riprese e l'uso di teatri di posa, nonché agli oneri sociali), e almeno quattro su cinque delle componenti descritte nell'articolo 5 comma 2, lettere g), h), i), l) ed m), cioè l'autore della fotografia cinematografica italiano, il montatore italiano, l'autore della musica italiano, lo scenografo italiano, il costumista italiano.

Altra novità è l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali di una «Consulta territoriale per le attività cinematografiche» che è presieduta dal Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport o dal Direttore generale competente appositamente delegato, ed è composta dal Presidente del Centro sperimentale di cinematografia, dal Presidente di Cinecittà holding S.p.a., da quattro membri designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore cinematografico, dei quali due designati dalle associazioni maggiormente rappresentative nel settore dell'esercizio, da tre rappresentanti delle Regioni, designati dalla Conferenza Stato-Regioni, e da tre rappresentanti degli enti locali, designati dalla Conferenza Stato-Città. La Consulta provvede alla predisposizione di un programma triennale, approvato dal Ministro per i beni e le attività culturali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, contenente: a) l'individuazione, per ciascuna regione, delle aree geografiche di intervento per la realizzazione delle opere - di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs. 28/2004 - riguardanti i contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria concessi alle imprese cinematografiche ed ai proprietari delle sale cinematografiche; b) l'individuazione, sul territorio nazionale, delle aree privilegiate di investimento riguardo al «Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche»; c) l'individuazione degli obiettivi per la promozione di alcune attività cinematografiche.

Altra istituzione importante, sempre presso il Ministero per i beni e le attività culturali, riguarda la Commissione per la cinematografia, composta da sottocommissioni, che avranno, tra i vari compiti, quello di valutare il riconoscimento dell'interesse culturale dei film mediante apposita istruttoria, oltre ad esprimere parere sulle istanze relative ai contributi per le promozioni delle attività cinematografiche definendone l'importo assegnabile.

Ed ancora vengono stabiliti criteri e parametri per la concessione di incentivi alla produzione, viene istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, un «Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche» per: 1) finanziare gli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche per la produzione di opere filmiche, anche con riferimento alla realizzazione di colonne sonore, e per lo sviluppo di sceneggiature originali di particolare rilievo culturale e sociale; 2) la corresponsione di contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione, anche per la realizzazione di versioni dei film riconosciuti di interesse culturale in lingua diversa da quella della ripresa sonora diretta; 3) la corresponsione di contributi sugli interessi dei mutui; 4) la concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonché per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie; 5) la concessione di mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi a favore delle industrie tecniche cinematografiche, per la realizzazione, la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di post-produzione; 6) la corresponsione di contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attività cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro con riferimento ad altri settori dello spettacolo. Sarà il Ministero per i beni e le attività culturali a gestire il «Fondo»,

avvalendosi di appositi organismi e mediante la stipula di convenzioni con uno o più istituti di credito, selezionati, ai sensi delle disposizioni vigenti, in base ai criteri delle più vantaggiose condizioni di gestione offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio.

Le imprese di produzione che posseggono i requisiti per l'iscrizione negli elenchi informatici istituiti presso il Ministero per i beni e le attività culturali, potranno presentare istanza per il rilascio dell'attestato di qualità dei lungometraggi realizzati e, qualora lo ottengano, usufruire di «premi di qualità».

Ai fini della corresponsione dei benefici e dei finanziamenti previsti dalle norme sinora citate (ad esclusione di quelli per lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale o sociale), le imprese di produzione debbono denunciare al Direttore generale competente l'inizio di lavorazione del film, almeno un giorno prima dell'inizio delle riprese, a pena di decadenza, presentando, nel contempo, il soggetto, il trattamento, la sceneggiatura, il piano di finanziamento, il piano di lavorazione, nonché ogni altro elemento per l'accertamento della nazionalità. Copia della denuncia di inizio di lavorazione - nella quale devono essere indicati, oltre alla impresa di produzione, anche il regista, gli autori del soggetto, del trattamento, della sceneggiatura, del commento musicale, l'autore della fotografia cinematografica, l'autore della scenografia e l'autore del montaggio - è trasmessa dalla Direzione generale competente alla SIAE per l'iscrizione nel pubblico registro cinematografico, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia.

Vengono poi riconosciuti i circoli di cultura cinematografica, cioè quelle associazioni senza scopo di lucro, che svolgono attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni, e le associazioni nazionali di cultura cinematografica, cioè quelle associazioni senza scopo di lucro, costituite con atto pubblico, con attività perdurante da almeno tre anni, alle quali aderiscono circoli di cultura cinematografica ed organismi specializzati. È il Direttore generale competente a provvedere al riconoscimento delle associazioni nazionali di cultura cinematografica e, triennialmente, all'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa. Le associazioni e i circoli aderenti possono avvalersi, nell'ambito delle loro attività, anche della riproduzione visivo-sonora da supporti video, ottici, elettronici, magnetici e digitali, previa adozione delle misure di tutela finalizzate ad evitare qualunque azione di sfruttamento illegale. Alle associazioni nazionali viene concesso un contributo annuo, commisurato alla struttura organizzativa dell'associazione, nonché all'attività svolta dalla stessa nell'anno precedente. Le associazioni nazionali ed i circoli ad esse aderenti possono assumere, per il perseguimento dei fini sociali, la gestione di sale cinematografiche e video riservate ai soci e usufruire delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film.

L'ultimissima novità normativa, riguarda l'istituzione della «Cinecittà Holding S.p.A.», che è totalmente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro esercita i diritti dell'azionista, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari. La società in questione presenta annualmente al Ministro, unitamente alle società da essa controllate, un programma di produzione, distribuzione e promozione in Italia e all'estero di opere cinematografiche di lungo e corto metraggio di nazionalità italiana, un programma di attività nei settori dell'esercizio, delle industrie tecniche e dei servizi e di altre attività previste dagli statuti delle singole società controllate, nonché un programma di attività finanziaria volta al potenziamento del cinema nazionale ed un programma di riconversione e restauro di pellicole e materiali fotocinematografici dei propri archivi. La Cinecittà Holding S.p.A. è tenuta, altresì, a presentare un programma di acquisizione e potenziamento di sale cinematografiche per promuovere, in particolare, la programmazione della cinematografia italiana ed europea.».

Con lo stesso provvedimento normativo (D.L. 17 agosto 2005, n. 164) viene modificato l'ordinamento della «Biennale di Venezia» in modo da migliorare la capacità operativa della Fondazione, vengono adottate modifiche in materia di beni culturali e relative alla numismatica, e viene infine autorizzato un contributo economico straordinario per il completamento degli interventi di ristrutturazione del complesso sede del «Centro per la documentazione e

valorizzazione delle arti contemporanee di Roma», per un ammontare di 10 milioni di euro.

Nella speranza che questi interventi legislativi volti a sostenere la cinematografia di casa nostra, siano rivolti anche e soprattutto ai giovani artisti ed operatori della videocamera, e che non siano l'ennesimo aiuto a chi non ne avrebbe nemmeno bisogno, perché già con il proprio nome scritto sulle locandine riuscirebbe a riempire le sale, aspettiamo di vedere quali risvolti tangibili si concretizzeranno nella crescita dell'attività cinematografica in Italia. A mio modesto parere, se veramente si vuole riconoscere una valenza artistico-culturale all'attività cinematografica *made in Italy*, bisogna dare spazio ed incoraggiare il "vivaio" del cinema (concedetemi il termine prettamente calcistico), perché tutti sanno - anche i non addetti ai lavori - che per costruire un prodotto valido e di qualità ci vogliono, oltre all'impegno, alla professionalità ed all'originalità, ingenti quantità di denaro.

Alessandro Di Maggio